



**News n. 39 del 9 maggio 2025  
a cura dell'Ufficio del massimario**

La Corte costituzionale ha chiarito che la disciplina regionale siciliana di cui all'art. 2, commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, della l. r. Sicilia n. 19 del 2015 (come introdotta dall'art. 11, comma 1, della l.reg. Sicilia 10 agosto 2022, n. 16), che affida la determinazione dei modelli tariffari del servizio idrico integrato alla Giunta regionale sottraendola alle Assemblee Territoriali Idriche, non risulta lesiva della sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e dell'ambiente ex art. 117, secondo comma, lett. e) e s), Cost.

**Corte costituzionale, 24 aprile 2025, n. 59 – Pres. Amoroso, Red. Patroni Griffi**

**Servizi pubblici – Servizio idrico – Tariffa di sovrambito – Determinazione – Competenza – Legge regionale – Sicilia – Questioni infondate di costituzionalità**

*Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, della l.reg. Sicilia n. 19 del 2015 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) e s), Cost., nella parte in cui attribuiscono la competenza in merito alla determinazione dei modelli tariffari del servizio idrico integrato (SII) alla giunta regionale sottraendola alle Assemblee Territoriali Idriche. (1)*

(1) I. – Con la sentenza in rassegna la Corte costituzionale - a seguito di incidente di costituzionalità sollevato dal T.a.r. per la Sicilia, sez. I, sentenza non definitiva 11 marzo 2024, n. 954 (oggetto della News UM n. 47 del 13 maggio 2024) - ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, della l. r. Sicilia n. 19 del 2015, come introdotti dall'art. 11, comma 1, della l.reg. Sicilia 10 agosto 2022, n. 16, sollevate per violazione dell'art. 117, comma 2, lettere e) e s), Cost., nella parte in cui attribuiscono la competenza in merito alla determinazione dei modelli tariffari del servizio idrico integrato (SII) alla giunta regionale siciliana sottraendola alle Assemblee territoriali idriche (ATI).

II. – La vicenda contenziosa nell'ambito della quale è stata proposta la q.l.c. ha ad oggetto l'impugnazione della delibera della giunta regionale della Regione siciliana avente ad oggetto l'approvazione della tariffa unica relativa al servizio reso dal gestore di "sovrambito" quale remunerazione dei costi connessi alla gestione delle opere idrauliche di

proprietà della Regione, e all'erogazione dell'acqua idropotabile, per il periodo 2016-2019 e aggiornamento biennale 2018-2019. In essa, un'assemblea territoriale idrica siciliana ha dedotto l'illegittimità del suddetto provvedimento di approvazione in quanto la Regione siciliana ha privato le ATI del potere di determinare la tariffa di vendita all'ingrosso dell'acqua. Il T.a.r. per la Sicilia ha, quindi, sollevato tre distinte q.l.c. per violazione dei limiti alla potestà legislativa regionale ex art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost. in relazione competenze legislative esclusive statali in materia di tutela della concorrenza e dell'ambiente. Nel dettaglio, ha sollevato:

- una prima q.l.c. relativa all'art. 2, comma 1-*bis*, della l.reg. Sicilia 11 agosto 2015, n. 19 secondo cui "La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, nel rispetto della normativa vigente e delle competenze dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), determina la tariffa e lo schema regolatorio per il servizio correlato alle opere di approvvigionamento idrico regionale di livello sovrambito di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11 e successive modificazioni, previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione di cui al comma 1-*ter*";

- una seconda q.l.c. relativa all'art. 2, commi 1-*ter* e 1-*quater*, della l.reg. Sicilia 11 agosto 2015, n. 19 secondo cui, rispettivamente, "Per le finalità di cui al comma 1-*bis*, presso l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, è istituita la Commissione idrica regionale (CIR), di cui fanno parte i presidenti delle assemblee territoriali idriche disciplinate dalla presente legge, presieduta dall'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità o suo delegato. Il presidente convoca la Commissione, ne coordina l'attività, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, dirige i lavori e vigila sull'andamento complessivo delle attività. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed esprime il proprio parere a maggioranza dei presenti" e "L'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità trasmette la proposta tariffaria e lo schema regolatorio ai componenti della CIR, che è convocata entro il quattordicesimo giorno dalla trasmissione. Qualora necessario, il presidente della CIR può disporre una seconda convocazione da tenersi non oltre il quattordicesimo giorno dalla prima convocazione. Il parere si intende favorevolmente acquisito ove non pervenuto entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta del profilo tariffario e dello schema regolatorio ai componenti della CIR";

- una terza q.l.c. relativa all'art. 2, comma 1-*quinqies*, della l.reg. Sicilia 11 agosto 2015, n. 19 secondo cui "La partecipazione alla CIR di cui al presente articolo è a titolo gratuito e ai componenti della medesima non spettano indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese"; nella parte in cui le suddette disposizioni attribuiscono la competenza a determinare la tariffa idrica di sovrambito alla Giunta regionale siciliana, sottraendola, dunque, alle Assemblee territoriali idriche e delineando, per l'effetto, un modello autonomo nel servizio idrico integrato rispetto a quello nazionale.

La Corte costituzionale, con la sentenza in rassegna, ha dichiarato inammissibile per difetto del presupposto della rilevanza la terza questione avente ad oggetto l'art. 2, comma 1-*quinqies*, della l.reg. Sicilia n. 19 del 2015 ed ha dichiarato infondate le restanti due q.l.c. osservando quanto segue:

- a) l'esame del merito delle questioni sollevate richiede una breve ricostruzione del quadro normativo in relazione a due aspetti del servizio idrico integrato,

essenziali ai fini della decisione: quello relativo alla organizzazione del servizio e quello relativo alla sua tariffa; nel dettaglio:

a1) quanto al primo aspetto, il “servizio idrico integrato” è “costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione nonché di riuso delle acque reflue” (art. 141, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006); la sua disciplina ha vissuta una lunga e complessa evoluzione; nel dettaglio:

- sin a partire della l. n. 36 del 1994 (la cosiddetta legge “Galli”), il SII è stato organizzato sulla base di unità territoriali, i cosiddetti ambiti territoriali ottimali, delimitati dalle regioni secondo il dato territoriale-idrografico e secondo il dato economico-gestionale (art. 8 della citata legge);

- l’art. 147 del d.lgs. n. 152 del 2006 (il cd. “codice dell’ambiente”) – anche all’esito delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 13, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale) – ha successivamente previsto, al comma 2, lettere b) e c), che le regioni possano modificare le delimitazioni degli ATO, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei principi di unicità della gestione e di adeguatezza delle dimensioni gestionali in base a parametri fisici, demografici e tecnici;

- l’art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011 n. 148, ha, poi, stabilito che la “dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio”;

- sempre il codice dell’ambiente ha previsto che, in ciascun ATO, quei diversi segmenti del servizio debbano essere affidati, salve specifiche deroghe, ad un unico gestore (artt. 147, commi 2, lettera b, e 2-bis, e 149, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006); inoltre, poiché il SII è un servizio pubblico locale, in ciascuna delle suddette unità territoriali, l’esercizio delle relative funzioni fondamentali spetta agli enti locali, che le svolgono ora, a seguito della soppressione disposta dall’art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 delle Autorità d’ambito territoriale ottimale alle quali era stato in precedenza affidato l’esercizio delle competenze degli enti locali in materia, per il tramite dell’ente di governo d’ambito (art. 142, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006) ;

- in tale cornice normativa dettata dallo Stato con riguardo alle forme di gestione del SII – nella sua competenza legislativa esclusiva in materia di “tutela della concorrenza” e di “tutela dell’ambiente” (in particolare, Corte cost., 6 novembre 2020, n. 231 in *Foro it.*, rep. 2021, *Legge, decreto e regolamento*, n. 74; Corte cost., 13 luglio 2017, n. 173 in *Foro it.*, 2018, I, 3363,

in *Giur. costit.*, 2017, 1618, con nota di LUCARELLI; Corte cost., 4 maggio 2017, n. 93; Corte cost., 12 marzo 2015, n. 32, in *Foro it.*, rep. 2015, *Regione in genere e regioni a statuto ordinario*, n. 355; Corte cost., 13 aprile 2011, n. 128, in *Foro it.*, rep. 2011, *Comune e provincia*, n. 680) – la Regione siciliana è intervenuta dapprima con gli artt. 23 e 69 della l.reg. Sicilia 27 aprile 1999, n. 10 (Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria) e poi, in esito all'entrata in vigore del codice dell'ambiente nonché alle modifiche previste dal legislatore statale in ordine alla delimitazione degli ATO e al suo ente di governo, con la l.reg. Sicilia n. 19 del 2015, che ha attuato un riordino complessivo del settore idrico. In particolare, la Regione ha suddiviso il proprio territorio in nove ambiti territoriali ottimali, di dimensione provinciale (art. 3, comma 1, della l.reg. Sicilia n. 19 del 2015, come attuato dal decreto dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità 29 gennaio 2016, n. 75) – corrispondenti ai nove preesistenti ambiti territoriali ottimali delimitati con decreto del Presidente della Regione 16 maggio 2000, n. 114, secondo quanto previsto dall'art. 69 della legge reg. siciliana n. 10 del 1999 – e ha individuato gli enti di governo di ciascun ATO nelle "Assemblee territoriali idriche", composte dai sindaci dei comuni ricompresi nel relativo perimetro territoriale (art. 3, comma 2, della l.reg. Sicilia n. 19 del 2015);

- tuttavia, le leggi regionali intervenute sulla riorganizzazione del servizio nel territorio siciliano hanno dovuto tener conto dell'esistente assetto delle reti idriche: sin dalla seconda metà del secolo scorso sono state realizzate importanti infrastrutture acquedottistiche che attraversano e servono più province per rispondere alle peculiarità idrografiche di molti territori, in cui le fonti acquifere sono distanti dall'area di consumo. sul piano organizzativo, la gestione unitaria di tale rete era stata affidata all'Ente acquedotti siciliani (EAS), appositamente istituito dall'art. 1 della legge 19 gennaio 1942, n. 24, recante "Istituzione dell'Ente acquedotti siciliani (E.a.s.)"; in tale contesto, i principi nazionali della organizzazione del SII con suddivisione in ambiti territoriali ottimali, della non frammentazione della gestione del servizio, prima, e della unicità della sua gestione nell'ATO, poi, hanno richiesto l'adattamento alla specifica realtà regionale; -in proposito, il legislatore siciliano ha optato per la soluzione organizzativa della separazione della gestione delle varie attività della "fase a monte" del ciclo dell'acqua (il prelievo alla fonte, il trasporto e l'approvvigionamento primario) –quando svolta tramite le reti regionali in una estensione territoriale che "supera" il perimetro degli ambiti territoriali – rispetto alla gestione della "fase a valle" della distribuzione agli utenti delle singole province; in particolare, l'attività "di captazione e/o di adduzione in scala sovrambito" (art. 23, commi 2-bis e 2-ter, della legge reg. siciliana n. 10 del 1999), nonostante la prevista ripartizione in ambiti, è rimasta affidata, in uno alla gestione delle grandi infrastrutture di proprietà regionale, all'EAS; questo ha così assunto il ruolo di cessionario all'ingrosso della risorsa idropotabile a favore dei gestori del servizio al dettaglio (i cosiddetti grandi

utenti), responsabili nei diversi ATO della distribuzione a cittadini, agricoltori e imprese.

- a seguito della messa in liquidazione dell'EAS (art. 1 della legge della Regione siciliana 31 maggio 2004, n. 9, recante «Provvedimenti urgenti in materia finanziaria») –la gestione delle grandi infrastrutture di proprietà regionale e il servizio di sovrambito sono stati affidati a Siciliacque S.p.A., società mista costituita dalla Regione, attualmente da lei partecipata e il cui socio privato è stato selezionato con procedura ad evidenza pubblica (art. 9 della l.reg. Sicilia 9 agosto 2002, n. 11, recante “Provvedimenti urgenti nel settore dell’edilizia. Interventi per gli immobili di Siracusa-Ortigia. Provvedimenti per l’approvvigionamento idrico”);

a2) quanto al secondo aspetto, in quanto servizio di rilevanza economica, il servizio idrico integrato è erogato dietro un corrispettivo costituito dalla tariffa che «è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’ente di governo dell’ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”» (art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006); più segnatamente;

- a livello nazionale, la sua disciplina si rinviene nelle disposizioni contenute nel codice dell’ambiente, che hanno trovato coerente e puntuale completamento nella normativa che ha stabilito i compiti dell’Autorità preposta alla regolazione e vigilanza del servizio idrico, dapprima individuata nell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua (art. 10, comma 11, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito), poi sostituita dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AAEG, in seguito denominata AEEGSI) (art. 21, comma 19, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito) e, infine, ridenominata Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) (art. 1, comma 528, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”); nello specifico, la legislazione statale è intervenuta quanto al procedimento di determinazione della tariffa, prevedendo una sequenza così articolata: 1) l’ARERA predispose il metodo tariffario (o modello tariffario) e, dunque, la formula matematica necessaria per la determinazione della “tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” (art. 154, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006; art. 10, comma 14, lettera d, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, e art. 3, comma 1, lettera d, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, dettato in attuazione dell’art. 21, comma 19, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito); 2) il “soggetto competente” predispose la tariffa (art. 154, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006) o, secondo diverse terminologie normative, determina o propone la tariffa, e 3), infine, l’Autorità approva le “tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” (art. 154, comma 4, del

d.lgs. n. 152 del 2006; art. 10, comma 14, lettera e, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, e art. 3, comma 1, lettera f, del d.P.C.M. 20 luglio 2012); quanto alla prima fase della descritta procedura, a partire dal 2012, nell'esercizio delle competenze ad essa attribuite, l'Autorità di vigilanza ha approvato apposite delibere di definizione del metodo tariffario e del suo aggiornamento per i diversi periodi regolatori che si sono succeduti., quanto, invece, alla seconda fase, il codice dell'ambiente individua nell'ente di governo d'ambito il soggetto competente a definire la tariffa "all'utenza" (combinato disposto degli artt. 142, comma 3, e 154, commi 1 e 4);

- a livello regionale, la l.reg. Sicilia n. 19 del 2015 ha adottato diverse previsioni tariffarie; in primo luogo, in coerenza con la legislazione statale, ha attribuito alle suddette assemblee territoriali idriche il compito di elaborare "la proposta di tariffazione dei corrispettivi relativi alla fornitura del servizio idrico" (art. 3, comma 3, lettera c, della l.reg. Sicilia n. 19 del 2015); in secondo luogo, discostandosi dalla normativa nazionale, l'art. 11, comma 1, della medesima legge regionale ha affidato la determinazione del metodo tariffario ("compreso quello gestito da Siciliacque S.p.A.") alla Giunta regionale anziché all'ARERA (allora AEEGSI); tuttavia, con la sentenza n. 93 del 2017, cit., la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale ultima norma perché, in "contrasto con la disciplina statale che detta le funzioni e le sfere di competenza relative alla regolazione tariffaria del SII", ha sottratto, nello specifico, le attribuzioni riservate all'Autorità di regolazione in relazione alla prima fase del procedimento tariffario (punto 8.1. del Considerato in diritto); da ultimo, il legislatore siciliano è nuovamente intervenuto in tema di tariffe idriche: l'art. 11, comma 1, della l.reg. Sicilia n. 16 del 2022 ha inserito i censurati commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies nell'art. 2 della l.reg. Sicilia n. 19 del 2015 e, dunque, nell'articolo che assegna alla Regione alcune competenze amministrative in materia idrica; il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha impugnato molteplici disposizioni della l.reg. Sicilia n. 16 del 2022, per converso, non ha censurato i predetti quattro commi inseriti da essa nell'art. 2 della l.reg. Sicilia n. 19 del 2015;

- b) così chiarito il quadro normativo di riferimento, le q.l.c. relative all'art. 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, della l.reg. Sicilia 11 agosto 2015, n. 19 sono infondate; a tale conclusione conduce l'individuazione dei titoli di competenza spettanti allo Stato e alla Regione siciliana in materia di tariffa idrica, in uno con l'esatta individuazione della specifica portata dell'intervento regionale censurato, che attribuisce alla Regione il compito di determinare la tariffa unica per il sovrambito;
- c) in particolare, quanto al profilo del riparto di competenze, va ricordato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 93 del 2017, cit., ha chiarito che alla Regione Siciliana spetta in materia di servizi pubblici locali una potestà legislativa residuale; in particolare:

c1) la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455) non conferisce alla Regione

siciliana potestà legislativa primaria nell'ambito materiale del SII. L'art. 17, primo comma, lettere *h*) e *i*), dello statuto le attribuisce, piuttosto, la competenza legislativa concorrente nella materia dei servizi pubblici, da riqualificare, tuttavia, come competenza legislativa residuale ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. in virtù della «clausola di maggior favore» di cui all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) (punto 2.1. del *Considerato in diritto* della predetta sentenza n. 93 del 2017, cit.; nello stesso senso, Corte cost., 29 marzo 2019, n. 65, in *Foro it.*, rep. 2020, *Sardegna*, n. 4;

e, con implicita applicazione di tale regola di riparto, sentenza n. 231 del 2020, cit.);

c2) pur così qualificato, tale titolo di potestà legislativa trova, tuttavia, un limite nelle competenze legislative esclusive e trasversali dello Stato che, per quanto attiene alla disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, sono quelle in tema di “tutela dell'ambiente” e di “tutela della concorrenza” (sentenze Corte cost., n. 93 del 2017, cit.; Corte cost., 12 aprile 2013, n. 67 del 2013, in *Foro it.*, 2013, I, 1377, nonché in *Giur. costit.*, 2013, 1031; Corte cost., 23 aprile 2010 n. 142, in *Foro it.*, rep. 2010, *Regione in genere e regioni a statuto ordinario*, n. 475; Corte cost., 4 febbraio 2010, n. 29, *Foro it.*, 2010, I, 1106, nonché in *Giur. costit.*, 2010, 385, con nota di MOSCARINI; Corte cost., 24 luglio 2009, n. 246, in *Foro it.*, 2010, *Ambiente (tutela dell')*, n. 149, nonché in *Riv. giur. ambiente*, 2009, 944 (m), con nota di DI DIO, CIOFFI);

d) quanto alla esatta individuazione della portata della disciplina regionale censurata è necessaria una duplice puntualizzazione; in particolare, sul versante oggettivo, le norme regionali sottoposte a scrutinio riguardano la sola fase centrale della procedura tariffaria, quella di determinazione (o predisposizione) della tariffa in controversia; sul versante soggettivo, le norme di cui si discute non riguardano il corrispettivo applicato dal gestore del servizio all'utenza finale; la novella attiene, invece, al “prezzo” applicato dal gestore della distribuzione all'ingrosso agli affidatari del servizio nei singoli ATO (i “grandi utenti”), il cui importo costituisce uno degli oneri operativi che la tariffa all'utenza “al dettaglio” (o “in senso stretto”) deve ricoprire secondo il «principio del recupero dei costi» (art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006); occorre, peraltro, ulteriormente precisare che:

d1) il corrispettivo spettante al grossista del sovrambito è a sua volta una tariffa di un operatore che svolge una delle attività ricomprese nel servizio idrico integrato (art. 141 codice dell'ambiente) ed esattamente quella che riguarda il segmento “a monte” del ciclo dell'acqua;

d2) proprio in quanto a sua volta tariffa di uno “dei singoli servizi che [...] compongono” il SII, secondo la regolazione statale di cui all'art. 3, comma 1, lettere d) ed f), del d.P.C.M. 20 luglio 2012, l'importo tariffario della distribuzione all'ingrosso è soggetto alla prima e ultima fase della sequenza tariffaria e, dunque, all'applicazione del metodo tariffario e all'approvazione dell'ARERA;

d3) ciò trova riscontro nelle delibere adottate dall’Autorità di regolazione che, nei diversi periodi regolatori, hanno espressamente ricompreso nella loro sfera applicativa la “vendita all’ingrosso di acqua” o la “vendita all’ingrosso del [servizio di acquedotto]” e nella giurisprudenza amministrativa chiamata a sindacare queste e altri atti dell’Autorità nella parte in cui hanno riguardato la posizione dei grossisti (T.a.r. per la Lombardia, sez. I, 27 febbraio 2023, n. 499; Cons. Stato, sez. VI, 25 marzo 2019, n. 1958; T.a.r. per la Lombardia, sez. II, 15 maggio 2014, n. 127).

e) tanto premesso, il codice dell’ambiente, laddove, con la prima evocata norma interposta (combinato disposto degli artt. 142, comma 3, e 154, comma 4), individua nell’EGATO il soggetto competente a determinare la tariffa “all’utenza”, indubbiamente si riferisce propriamente alla tariffa praticata dal gestore (tendenzialmente unico) dell’ATO agli utenti finali. Infatti, è questo corrispettivo ad essere puntualmente disciplinato dall’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 e i relativi ricavi servono a sostenere, tra gli altri, i costi di gestione e di investimento concernenti le infrastrutture che l’ente di governo ha programmato nello strumento di pianificazione del servizio idrico nell’ATO di riferimento, il “piano d’ambito” (art. 149, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006); tuttavia, secondo il rimettente, la competenza individuata dal parametro interposto «si estenderebbe» al corrispettivo del servizio di sovrambito; l’interpretazione analogica proposta per tale specifica fattispecie non è, però, praticabile per le ragioni che seguono:

e1) l’analogia, con il riconoscimento della competenza dell’EGATO a determinare la tariffa anche del cosiddetto grossista, è consentita se questi approvvigiona un unico ambito, perché, in tal caso, è un operatore che svolge una attività del SII legata al territorio gestito dall’EGATO di riferimento; tale conclusione trova applicazione nella regolazione ARERA che, all’art. 16, comma 1, dell’Allegato A alla delibera n. 656 del 2015, adottata ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. n. 152 del 2006, prevede che “[l’]EGA [Ente di governo dell’ambito] provvede [alla] predisposizione tariffaria, [...] anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza”;

e2) la stessa esegesi può essere adottata anche se il gestore all’ingrosso rifornisca più ATO, ma con una localizzazione territoriale dell’impianto delimitata. In questo caso, la titolarità della funzione, ancora alla luce del legame tra territorio e struttura acquedottistica, può ritenersi assegnata all’EGATO definito “prevalente” (art. 1 dell’Allegato A di tutte le delibere ARERA di approvazione del metodo tariffario per i diversi periodi regolatori): in questo senso, l’art. 16, comma 3, della sopra citata delibera ARERA prevede, a sua volta, che laddove “un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l’EGA nel cui territorio è localizzato l’impianto, previo parere [...] dell’EGA competente per il gestore servito”;

e3) secondo la prospettazione del rimettente, l’estensione analogica della competenza dell’ente d’ambito nella determinazione della tariffa potrebbe essere condotta oltre e, dunque, anche per l’ipotesi, come quella siciliana, in

cui il grossista si avvalga di grandi reti acquedottistiche di rilievo regionale a servizio di una pluralità di ambiti: nel qual caso, la competenza andrebbe riconosciuta in favore di tutti gli EGATO attraversati dalla rete acquedottistica, ciascuno con riferimento al segmento impiantistico collocato nel proprio ambito ottimale;

e4) diversamente, ritiene la Corte costituzionale che l'*analogia legis* non possa soccorrere per un sovrambito con le caratteristiche proprie del sistema siciliano, in ragione della sua sostanziale diversità rispetto alla fattispecie regolata dal legislatore statale; infatti, il carattere ultraprovinciale dell'infrastruttura, il suo affidamento ad un solo operatore e la necessità della pianificazione degli interventi di gestione e di investimento della rete nel suo complesso sono elementi che recidono il legame del grossista (e della rete dallo stesso utilizzata) con il territorio del singolo ATO, legame che giustifica la competenza dell'ente d'ambito sulle tariffe dei vari operatori che ivi svolgono le diverse attività del SII;

e5) ne deriva che, a fronte della mancanza di una disciplina a livello nazionale quanto allo specifico aspetto della tariffa del grossista, la Regione siciliana ha legittimamente esercitato la potestà legislativa residuale che le spetta in materia di servizi pubblici locali;

f) sotto altro profilo, in senso contrario, non può opporsi il limite della ricordata potestà legislativa esclusiva e trasversale dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente quanto alla tariffa idrica (in senso stretto), perché la sola individuazione del soggetto competente a predisporre il corrispettivo dell'ingrosso di sovrambito esula dal suo perimetro applicativo; ciò in quanto:

f1) secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la potestà legislativa esclusiva e trasversale non può "essere così pervasiv[a] da assorbire, aprioristicamente, le materie di competenza regionale" (Corte cost., 26 marzo 2020, n. 56, in *Foro it.*, rep. 2020, *Trasporti e autoservizi*, n. 18; Corte cost., 10 maggio 2017, n. 98, in *Foro it.*, rep. 2017, *Commercio (disciplina del)*, n. 11) e il suo esercizio deve rispettare i limiti dell'adeguatezza e della proporzionalità rispetto al fine perseguito e agli obiettivi attesi (Corte cost., 19 dicembre 2024, n. 206; Corte cost. n. 56 del 2020, cit.; Corte cost., 27 giugno 2018, n. 137, in *Foro it.*, 2019, I, 1905, con nota di D'AURIA G.; Corte cost., 21 dicembre 2007, n. 452, in *Foro it.*, 2008, I, 363, nonché in *Giur. costit.*, 2007, 4890; Corte cost., 23 novembre 2007, n. 401, in *Foro it.*, 2008, I, 1787, con nota di DE LUCA, CORSO, FARES nonché in *Riv. giur. edilizia*, 2008, I, 101, con nota di GHERA, DE NICTOLIS); e questi stessi principi sono funzionali anche a delimitare l'estensione dell'ambito materiale della potestà legislativa trasversale;

f2) per contro, la disciplina dettata dall'art. 11 della legge reg. siciliana n. 16 del 2022 trova giustificazione nelle descritte specificità dell'assetto delle reti idriche siciliane, secondo adeguatezza e proporzionalità;

g) inoltre, deve ancora sottolinearsi che le disposizioni siciliane si inseriscono in termini coerenti nella disciplina nazionale che stabilisce le competenze e il procedimento di determinazione della tariffa; in particolare:

g1) per un verso, le norme censurate non sottraggono agli EGATO la competenza a predisporre la tariffa all'utenza finale; per altro verso, esse rispettano la sequenza procedimentale tariffaria quale congegnata dal legislatore statale;

g2) più nello specifico, l'art. 2, comma 1-*bis*, della legge reg. siciliana n. 19 del 2015, sancendo il "rispetto [...] delle competenze dell'[ARERA]" e richiedendo l'invio dello "schema regolatorio" – vale a dire degli atti necessari per la predisposizione tariffaria (art. 7 della delibera ARERA n. 664 del 2015 e art. 1 del suo Allegato A, applicabile *ratione temporis* al processo principale, con disposizioni identiche in tutte le delibere adottate per gli altri periodi regolatori) – è conforme alla disciplina statale e, dunque, sottopone anche la tariffa del sovrabito sia al metodo di calcolo elaborato dall'ARERA, sia, all'esito della sua elaborazione, all'approvazione della stessa Autorità;

g3) tali norme hanno trovato concreta applicazione in quanto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 2017, cit., la tariffa del servizio gestito da Siciliacque S.p.A. è stata elaborata in applicazione del modello tariffario dell'ARERA e, di seguito, a questa è stata rimessa per l'approvazione;

g4) non si rinvengono, pertanto, nella specie i profili di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost. che questa Corte ha riscontrato in relazione ad altre disposizioni regionali relative alla tariffa idrica che, invece, incidavano – alterandole o sottraendole – sulle competenze stabilite dal legislatore statale (Corte cost., 25 giugno 2015, n. 117 del 2015, in Foro it., rep. 2015, Regione in genere e regioni a statuto ordinario, n. 276; Corte cost., n. 67 del 2013, cit. e, precipuamente per la Regione siciliana, Corte cost., n. 93 del 2017, cit.) o modificavano il procedimento tariffario da questo dettato (Corte cost., n. 142 e n. 29 del 2010, cit.);

h) infine – con riguardo specifico alla seconda questione prospettata – deve considerarsi che la previsione della tariffa unica non altera neppure, contrariamente a quanto adombrato dal rimettente, il legame tra la tariffa all'utenza finale e "la peculiarità dei singoli ambiti territoriali ottimali" in violazione degli artt. 147, comma 1, e 154, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006; in particolare:

h1) una volta che sia determinata la tariffa del sovrabito (nella sua unità di grandezza unitaria dell'euro al metro cubo) in misura uguale per l'intera Regione, il costo della cessione all'ingrosso per ciascun ATO sarà calcolato secondo i volumi d'acqua forniti dal grossista ai "grandi utenti", volumi che rispecchiano in larga parte le differenze tra i diversi territori;

h2) d'altra parte, la disciplina regionale non manca di coinvolgere gli enti di governo d'ambito tramite la Commissione idrica, chiamata a rendere il parere obbligatorio e vincolante sulla tariffa de qua predisposta dall'Assessore regionale;

i) in conclusione, con l'art. 2, commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, il legislatore regionale, nell'esercizio delle sue competenze, ha affidato la funzione di determinazione

della tariffa alla Regione in una misura unica per l'intero servizio del grossista regionale; così facendo, da un lato, ha garantito la visione di insieme nella programmazione e gestione dell'impianto nonché della relativa attività di approvvigionamento primario e, dall'altro lato, ha evitato il rischio che le decisioni sui singoli segmenti della rete siano adottate dai diversi EGATO in ottica parziale e, di conseguenza, con potenziali conflittualità.

III. – Si segnala per completezza quanto segue:

- j) in precedenza Corte cost., 6 novembre 2020, n. 231 (oggetto di News US n. 123 del 26 novembre 2020 cui si rinvia), investita della q.l.c. da T.a.r. per la Sicilia, sez. I, ordinanza, 26 luglio 2019, n. 1940 (oggetto della News US, n. 96 del 28 agosto 2019) ha dichiarato incostituzionale l'art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 nella parte in cui imponevano la gestione diretta comunale del servizio idrico integrato, sia pure con riferimento ad alcuni comuni, fino all'affidamento del servizio al gestore unico d'ambito e, dunque, per un periodo di tempo in teoria limitato ma in concreto indeterminato e potenzialmente esteso, per violazione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza ex art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.;
- k) con C.g.a., sez. giur., sentenza non definitiva 5 agosto 2024, n. 620 (oggetto di News UM n. 83 del 9 settembre 2024 cui si rinvia per ulteriori riferimenti), il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha interrogato la Corte costituzionale sulla compatibilità con la Carta fondamentale, sotto altro profilo, della disciplina regionale siciliana *in subiecta materia* (art. 19, comma 2, lett. c-bis), della l.reg. Sicilia n. 8 del 2012) nella parte in cui la stessa ha disposto il trasferimento, in concessione d'uso temporaneo, degli impianti idrici, fognari e depurativi di proprietà dei consorzi ASI in liquidazione, prioritariamente al comune nel cui territorio è ubicato l'impianto di depurazione, o al comune che risulti maggior utilizzatore del relativo impianto, con i connessi obblighi di gestione e manutenzione dei predetti impianti, senza prevedere una contestuale e adeguata provvista finanziaria in favore del medesimo comune concessionario;
- l) in generale, sul metodo tariffario idrico:
  - 1) Cons. Stato, sez. II, ordinanza 4 marzo 2024, n. 2054 (oggetto di News UM n. 32 del 5 aprile 2024 cui si rinvia); ha posto ai sensi dell'art. 99, comma 1, c.p.a., le seguenti questioni, ancora pendenti dinanzi all'Adunanza plenaria:
    - se la deliberazione dell'ARERA (n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015) di approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2, possa ritenersi legittima – anche in riferimento ai principi di derivazione euro-unitaria di certezza del diritto, legittimo affidamento, ragionevolezza, proporzionalità, nonché al principio del “full cost recovery” sancito dall'art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE – nella parte in cui non riconosce gli oneri finanziari sostenuti dal gestore, a causa del differimento biennale della corresponsione dei conguagli relativi ai costi ammessi e non coperti dalla tariffa dell'anno regolatorio di riferimento;
    - se, in particolare, ai fini della valutazione di legittimità della previsione, sia rilevante la circostanza che il differimento biennale, nell'ottenimento dei

ricavi oggetto dei conguagli, dipenda da scelte di natura imprenditoriale del gestore ovvero da decisioni discrezionali di politica sociale dell'ente di governo dell'ATO cui questi non si è opposto;

l2) analogo deferimento è stato in precedenza disposto sempre dalla sezione II del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 391 del 12 gennaio 2024 con riferimento ai seguenti quesiti:

- se la deliberazione del 27 dicembre 2019 n. 580/2019/R/idr, con la quale l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha approvato il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3), possa ritenersi legittima nella parte in cui non riconosce gli oneri finanziari sostenuti a causa del differimento biennale della corresponsione dei conguagli relativi ai costi ammessi e non coperti dalla tariffa dell'anno regolatorio di riferimento;

- e, in particolare, le disposizioni della deliberazione impugnata (ed eventualmente le norme nazionali su cui quest'ultima dichiara di fondarsi) siano, in parte qua, conformi ai principi di derivazione eurounitaria di certezza del diritto, legittimo affidamento, ragionevolezza, proporzionalità e del *full cost recovery*.

